

Commercio, industrie e protezionismo nella Repubblica di Venezia del XVIII secolo il caso delle fabbriche privilegiate

Michela DAL BORGO

Il fenomeno settecentesco della proliferazione di fabbriche privilegiate ha le sue profonde motivazioni nella difficile, se non critica, situazione di stagnazione produttiva – e di conseguenza commerciale – che aveva investito l'intero settore economico della Serenissima Repubblica sin dalla fine del secolo precedente.

Salvo rarissimi casi di non regressione, come ad esempio per la produzione di carta - come ben evidenziato negli approfonditi studi di Ivo Mattozzi¹- l'intero settore manifatturiero, della Dominante come dello Stato da Terra, si presentava ormai in progressivo declino, non più concorrenziale, per qualità e per costi, ai similari prodotti di fabbricazione estera.

Le ragioni di questo reflusso devono essere ricercate su più versanti, tutti ampiamente indagati e sviscerati dagli storici dell'economia veneziana nell'ultimo secolo della sua esistenza².

In primis il perdurare del rigido sistema delle corporazioni di mestiere, presente sia a Venezia come nelle principali città della Terraferma, che, di fatto, impediva qualificati ed innovativi apporti per lo sviluppo e l'applicazione di nuove tecnologie, a favore della diminuzione del costo di manodopera e/o per l'introduzione di nuove tipologie di manufatti che avrebbero trovato un vasto mercato, sia interno allo Stato che verso l'estero³.

Il persistere di un sistema produttivo legato a secolari privilegi corporativi, che il potere centrale legittimava e che, malgrado le lucide analisi di alcuni tra i più illuminati rappresentanti

1 I. Mattozzi, *Produzione e commercio della carta nello Stato veneziano settecentesco. Lineamenti e problemi*, Bologna, 1975 e bibliografia ivi citata.

2 In particolare D. Sella, *Commerci e industrie a Venezia nel secolo XVII*, Venezia - Roma, 1961; B. Caizzi, *Industria e commercio nella Repubblica di Venezia nel XVIII secolo*, Milano, 1965.

3 Cfr. M. Dal Borgo, *Il delicato equilibrio tra corporazioni, brevetti, privilegi nell'economia veneziana del Settecento*, in P. Massa- A. Moioli, *Dalla corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo*, Milano, 2004, pp. 389-94; F. Trivellato, *Scienziati, artefici, corporazioni e privilegi nella Venezia di tardo Settecento*, in P. Massa- A. Moioli, *Dalla corporazione al mutuo soccorso*, op. cit., pp. 381- 88; M. Della Valentina, *Venezia e i telai di monseur Durand (1771-1775)*, in P. Massa- A. Moioli, *Dalla corporazione al mutuo soccorso*, op. cit., pp. 395-400; S. Perini, *Riforme veneziane tra economia e finanza nel secondo Settecento*, in "Studi Veneziani", a. 2003, n. s. XLVI, in particolare il paragrafo "L'artigianato tra rinnovamento e conservazione" alle pp. 190-97.

del patriziato, aveva difficoltà – o incapacità – di superare o modificare, è uno dei motivi fondamentali di base di questa decadenza, ma non il solo.

Il settore tessile – in particolare seta e lana – è da prendere ad esempio per chiarire il delicato equilibrio tra diritti delle corporazioni e nuove esigenze di mercato e commercio. La garanzia assicurata dall'appartenenza ad una struttura corporativa aveva, in pratica, appiattito l'ingegno e l'inventiva dei capomaestri e pure diminuita la buona qualità dei tessuti prodotti nella Dominante, come chiaramente espresso in una *scrittura* presentata al Senato dall'Inquisitorato alle Arti nel novembre 1776: *Il primo urto che sconcertò la pianta del Veneto Sedifizio e ne fece crollare la sua fundamental base fu quand'ottennero gli Operatori e particolarmente li Testori [filatori di tessuti aureo-serici] di eriggersi in Corpi separati, con ... Ministero proprio e facoltà di legistlare, si empiro le loro matricole [statuti] di parti, capitolari, impeditive l'esercizio del mestiere a chiunque o non avesse il requisito di Filiazione [essere figlio di un capomaestro] o non avesse consunto lungo periodo di tempo nella servitù di Garzonato e di Lavorante. Servitù incomoda nella sua lunghezza... che poneva ad egual condizione li talenti [ingegni] più pronti con li più tardi nella riuscita... Così fatta comune la sorte di tutti, periti, non periti, esatti, non esatti, puntuali, non puntuali, fu spenta la gara tra di loro, spento il pensiero di distinguarsi, e spente le idee dell'onore e della buona fede... La libertà del mestiere fu inceppata, vi si introdusse il torpore, la lentezza, il cattivo lavoro, la mala fede... Il mercante fu astretto [costretto] servirsi della loro sola mano d'opera, dovè [dovette] dipendere dal loro arbitrio nella pretesa delle mercedi, dovè attender il loro comodo nei lavori, a soffrirne i ritardi, a bene soggiacere alla perdita dei capitali affidati*"⁴.

Nonostante continui provvedimenti legislativi in tutela del settore tessile, di fronte ad un incontrovertibile calo di manodopera qualificata ed alle pressanti richieste dei marcanti-capitalisti per un libero arruolamento di maestranze, la Serenissima fu costretta ad "aprire", in pratica a sciogliere, le corporazioni dei testori, nel 1782⁵ e dei *laneri*, *tesseri* e *cimadori* nel 1786⁶.

Prima di continuare nell'analisi del fenomeno "fabbriche privilegiate", risulta doveroso chiarire il concetto di "privilegio" che, nella prassi legislativa veneziana, viene ad assumere una accezione vasta, generica, poliedrica, non sempre, e ciò forse anche volutamente, chiara e rigorosa nel significato, venuto anche a modificarsi, nei contenuti, nel corso dei secoli.

4 Archivio di Stato di Venezia (= A. S. Ve), Inquisitorato alle Arti, b. 81.

5 A. S. Ve, Inquisitorato alle Arti, b. 73, fasc. *Ordine e regole per la disciplina ed economia del veneto sedifizio*, 1782, 27 aprile.

6 Sul lungo e delicato processo di apertura delle corporazioni veneziane cfr. M. Costantini, *L'albero della libertà economica. Il processo di scioglimento delle corporazioni veneziane*, Venezia, 1987. Sul difficile rapporto tra interessi statuali e prerogative corporativistiche cfr. la disamina di F. Vecchiato, *Tensioni sociali nelle corporazioni di Venezia a fine Settecento*, in "Studi Storici Luigi Simeoni", vol. XLI, a. 1991, pp. 275-307. Illuminante dello sforzo del governo veneziano in materia di "classificazione", di apertura o di "riserva" di alcune arti ai soli *veneti* (abitanti della Dominante) è il manoscritto di Apollonio Del Senno, redatto tra il 1798-99, e reso pubblico solo in periodo austriaco (aprile 1814), conservato in A. S. Ve., Inquisitorato alle Arti, b. 2, con il titolo *Arti di Venezia – 1797*.

E poiché il rigoroso fine ultimo di tali licenze è la ricerca di una “utilità pubblica” nei superiori interessi dello Stato sovrano, ad essere tutelate con la concessione di uno “ius privativo” sono indifferentemente sia vere e proprie invenzioni (ovvero “brevetti d’invenzione”), sia l’introduzione, nei territori dello Stato veneziano, di tecniche e/o manufatti già sperimentati e diffusi all’estero, quest’ultimi definibili “invenzioni d’importazione”, e rappresentanti la quasi totalità delle concessioni settecentesche di privilegio⁷.

E’ doveroso ricordare che fu proprio Venezia la prima nazione europea a codificare e tutelare giuridicamente il diritto, intellettuale e materiale, degli inventori, con la ormai famosa deliberazione senatoriale del 19 marzo 1474⁸, punto di arrivo legislativo di una prassi già ampiamente sperimentata - le cosiddette “grazie” - come hanno testimoniato, con dovizia di documentazione d’archivio, gli storici Giulio Mandich⁹ e Helmut Schippel¹⁰.

La legge del 1474 si riferisce a *novo et ingenoso artificio* ovvero non solo strumenti e congegni ma pure nuovi manufatti e ancora nuovi metodi per la loro fabbricazione, *non facto per avanti nel dominio nostro*, ovvero non ancora conosciuti o introdotti nei territori della Serenissima, con facoltà dunque di importare l’invenzione (come accadde ad esempio per i caratteri mobili da stampa dalla Germania), e che fosse soprattutto già portato *a perfection*, *sichè el se possi usar et exercitar*, ovvero già pronto per l’uso, poiché poco interessavano, ai pragmatici intenti dei patrizi veneziani, utopici progetti di difficile, se non impossibile, concretizzazione pratica.

Agli inventori – cittadini veneziani, sudditi ma anche stranieri – che con apposita *supplica*, richiesta, si rivolgevano alle competenti magistrature veneziane – Senato, Collegio, Serenissima Signoria, Consiglio di Dieci¹¹, ma anche Provveditori di Comun, Savi alla

7 Cfr. S. Ciriaco, *Venezia e il Veneto nella transizione all’industrializzazione. A proposito della protoindustria di Franklin Mendels*, in R. Leboutte (ed.), *Etude en mémoire de Franklin Mendels*, Ginevra, 1996, pp. 291-318; W. Panciera, *Tecnici stranieri, innovazione e cultura d’impresa nei lanifici veneti (1670-1790 ca)*, in Atti del Convegno “Mobilità du capital humain et industrialisation régionale en Europe: entrepreneur, techniciens et main-d’oeuvre specialiste (XVIe-XXe siècles)”, Parigi, 1998; R. Breveglieri, *Inventori stranieri a Venezia (1474-1788). Importazione di tecnologia ed emigrazione di tecnici, artigiani, inventori. Repertorio*, Venezia, 1995 (il repertorio presentato è limitato ai “privilegi” emessi dal Senato senza prendere in considerazione quelli concessi dal Consiglio di Dieci e dal Collegio).

8 A. S. Ve, Senato, Terra, reg. 7, c. 32r.

9 G. Mandich, *Le privative industriali veneziane (1450-1550)*, in “Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni”, n. 34, 1, a. 1936, pp. 511-547; *Ibidem*, *I primi riconoscimenti veneziani di un diritto di privativa agli inventori*, in “Rivista di diritto industriale”, n. 7, a. 1958, pp. 101-155; *Ibidem*, *Privilegi minerari e agricoli a Venezia nel secolo XV*, in “Rivista di diritto industriale”, n. 7, a. 1958, pp. 325-358.

10 H. Schippel, *La storia delle privative industriali nella Venezia del ‘400*, Venezia, 1989.

11 La presentazione di nuove invenzioni era stata riservata al Senato (A. S. Ve, Senato, Terra, reg. 7, c. 32r) ma per materie di particolare importanza o riservatezza, in particolare linguaggi cifrati, macchine belliche o per segreti di arte vetraria, era il Consiglio di Dieci il consiglio sovrano competente. L’applicazione di tali nuovi “ingegni” poteva restare però obsoleta (*se ben è di molta importanza, porta però poco frutto perché, passato qualche tempo, non se ne ha alcuna memoria et questo succede perché non si ha mai tenuto libri a parte de simil ricordi*) e il 9 luglio 1579 il Consiglio di Dieci intervenne, legiferando *che sia commesso al circospetto et fedelissimo segretario di questo Consiglio, Andrea Suriano, che deb-*

Mercanzia, rettori della Terraferma – se riconosciuta la “pubblica utilità” e l’attuazione della loro proposta, veniva concesso il diritto di sfruttamento esclusivo della loro scoperta all’interno dello Stato e per un periodo d’anni ben definito, di norma 10, anche se questo limite fu ampiamente superato nella prassi (tra il 1474 e il 1500, ad esempio, furono concessi diritti di privativa, per lo più, della durata di 50 anni).

La varietà delle invenzioni presentate allo Stato è quantomeno singolare e molteplice, anche se in ben pochi casi possiamo parlare di vere e proprie “scoperte” che con la loro applicazione cambiarono la storia dell’umanità.

Un caso sintomatico è quello di Galileo Galilei che nel 1594 presenta una delle tante pompe idrauliche mosse da forza animale (felicitemente sperimentata nella casa padovana di Nicolò Contarini)¹² a cui fece seguito, nel 1609, quella di un *occhiale cavato dalle più recondite speculazioni di prospettiva, il quale conduce gli oggetti visibili così vicini all’occhio et così grandi et distinti gli rappresenta che quello che è distante nove miglia ci apparisce*

be, con la solita diligentia sua, riveder tutti i libri di questo Consiglio, et cavar da loro in sommario tutti li raccordi che di tempo in tempo sono stati dati, et da questo Consiglio accettati, in qual si voglia materia, con li nomi de chi li haverano racordati il tempo et la ricompensa che ne haverano havuta, et quelli poner sopra un libro alfabetado, sotto la lettera del nome de chi l’haverà dato, et sotto la lettera della cosa sopra la qual sarà il racordo; et così si debbe continuar nelli racordi che saranno dati nell’avenir, et accettati dal Consiglio, che oltre l’esser registrati nelli libri ordinarii, siano posti nel libro alfabetado a parte, come è predetto; dovendosi quelli che non fussero accettati tener in una, o più, filze a parte, si che si possano trovar facilmente (A. S. Ve, Consiglio di Dieci, Comuni, reg. 34, c. 119r e v). Purtroppo il materiale archivistico a noi pervenuto su tale materia è molto ridotto, limitandosi a tre filze di *Racordi e denunzie*, per i secoli XVI–XVIII e ad un solo registro di *Racordi*, per gli anni 1588, 1592-93, cc.1-80 comprendente, tra le altre, anche l’invenzione di una *trincea campale portatile in due casse sopra mullo, cavallo o in un carro, dietro la quale si può sicuramente salvare 200 soldati, li quali potranno offendere senza essere offesi*, presentata, con sette dettagliati disegni, da Francesco de Currieres, fiammingo di Bruges, nel dicembre 1593, dopo felice sperimentazione di un prototipo su scala ridotta eseguito all’Arsenale di Venezia. La limitatezza della documentazione a noi pervenuta potrebbe essere imputata e/o spiegata sia alla luce di un’effettiva diminuzione di *aricordi* presentati nel corso dei secoli, sia ipotizzando un loro concreto *espurgo*, ovvero distruzione, in osservanza ai dettami imposti nelle *Istruzioni per l’operazione dello spurgo delle carte inutili nei Regi Archivi*, disposti da Luigi Bossi, Prefetto generale degli archivi, il 27 giugno 1812: *VII. Come carte inutili si riguarderanno tutti gli atti particolari de’ cessati Magistrati che non contengano decisioni di massima... ma riguardano soltanto affari particolari già consumati, come per esempio processi, invenzioni o contravvenzioni...* (A. S. Ve, Archivietto, b. 23, alla data). Per nostra fortuna non è stato oggetto di scarto lo splendido manoscritto di *Ricordi... per la difesa e conservazione della Città di Famagosta. 1570*, opera Gerolamo Maggi da Anghiari, oggi conservato in A. S. Ve., Consiglio di Dieci, Miscellanea Codici, n. 109 (sul manoscritto cfr. J.H. Hale, *Girolamo Maggi: a renaissance scholar and military buff*, in “Italian Studies”, vol. XL, 1985, pp. 31-50 e M. Dal Borgo, *Le “invenzioni militari” di Girolamo Maggi per la difesa di Famagosta (1570)*, in Atti del Convegno internazionale di studi *I Greci durante la venetocrazia: uomini, spazio, idee (XIII-XVIII secc.)*, Venezia, 3-7 dicembre 2007, in corso di stampa). In materia di macchine belliche si segnala inoltre il codice *Modello de arteificio da fuoco del Capitano Honorato di Marina*, databile inizio secolo XVII e attribuibile ad un non meglio identificato ingegnere Honorato di Marina, comprendente diversi disegni di bombe e granate, nonché di fuochi d’artificio per guerra o per manifestazioni pubbliche, ora conservato in A. S. Ve, *Materie Miste Notabili*, reg. 132 (già Miscellanea Codici, n. 389).

12 In A. S. Ve, Senato, Terra, reg. 64, c. 170v, 1594, 15 settembre. Per tale invenzione il Galilei ottenne un privilegio ventennale.

come se fusse lontano un miglio solo e ciò con giovamento inestimabile per ogni impresa terrestre ma soprattutto per le battaglie marittime, potendo con un anticipo di ben due ore avvistare il nemico e valutarne le forze prima dell'attacco¹³. L'inestimabile invenzione del cannocchiale fruttò al Galilei la cattedra a vita di matematica presso l'Università di Padova, con uno stipendio annuo di ben 1000 fiorini¹⁴.

La prassi di concessione di privilegi, monopoli, privative, proliferò per tutto il XVII secolo e si accentuò nel XVIII¹⁵, talvolta su sollecitazione dello stesso Stato, come ad esempio nel 1750 per le fabbriche di *camelotti*... *ad imitazione degli esteri* i cui produttori vengono invitati a presentare campioni dei loro manufatti ai Savi alla Mercanzia per ottenere *quei privilegi... che si riputeranno corrispondenti all'impresa*¹⁶. I *camelotti* o *cambellotti* o *zambellotti*, sono tessuti in lana di capra, ad effetto peloso, e prendono tale nome perché originariamente prodotti in pelo di cammello, di importazione levantina.

A decidere su tali concessioni, di concerto con il Senato, vengono chiamate le già citate competenti magistrature, ed in particolare i Cinque Savi alla Mercanzia, all'interno dei quali viene nominato, nel secondo Settecento, un apposito Deputato alle Fabbriche, con il compito di effettuare periodiche visite ed ispezioni in tutti gli opifici dello Stato¹⁷. Nella Dominante, su disposizione del Senato del 17 luglio 1751¹⁸, viene istituito "l'Inquisitorato sulla regolazione di tutte le Arti", reso stabile dal 1777¹⁹, affiancato da una apposita "Deputazione straordinaria per la regolazione delle arti della Dominante", disposta dal Senato nel marzo 1773²⁰, con facoltà di verifica sull'attività delle corporazioni di mestiere e per studiare opportuni rimedi per il loro

13 A. S. Ve, Senato, Terra, filza 191, *supplica* autografa inserita nella minuta originale della deliberazione senatoriale del 25 agosto 1609.

14 In A. S. Ve, Senato, Terra, reg. 79, c. 73v, 1609, 25 agosto. La concessione della condotta a vita, inusuale nella prassi veneziana, fu accordata con qualche riserva, come testimonia la votazione con 90 voti a favore, 11 contrari e ben 30 *non sinceri*, ovvero astenuti. A margine della deliberazione compare inoltre l'annotazione *non detur exemplum esordii*, nell'intenzione di non divulgare la scoperta per eventuali intenti militari.

15 Sul fenomeno, limitatamente al settore tessile, cfr. M. Dal Borgo, *Note sulle fabbriche tessili privilegiate nella Repubblica di Venezia (secolo XVIII)*, in *I mestieri della moda a Venezia dal XII al XVIII secolo*, Venezia, 1988, pp. 71-77.

16 *Ibidem*, p. 73: "chiunque instituirà una fabbrica de' camelotti di qualunque natura ad imitazione degli esteri e quallora vi sieno persone disposte a tale impresa di presentarsi al magistrato de' cinque savi, far esaminar i loro compioni, dar a conoscere se possiedono capitali sufficienti e se si possa sperar perfezione per fissar poi le regole necessarie a conseguir quei privilegi ... che si riputeranno corrispondenti all'impresa. Ciò che si è detto de' camelotti, intender devesi reperito per qualunque altro genere di manufatture di lana da introdursi o da perfezionarsi (se già introdotte) nello Stato" (A. S. Ve, Cinque Savi alla Mercanzia, b. 461).

17 Dal 1708 al 1756 era stata attiva anche un Deputazione al Commercio, poi abolita per comprovata inefficienza.

18 Come citato in *Archivio di Stato di Venezia* in "Guida generale degli Archivi di Stato Italiani", a c. di M. F. Tiepolo, Roma, 1994, p. 985.

19 *Ibidem*.

20 A. S. Ve, Senato, Terra, reg. 384, cc. 24r – 26r, 1773, 13 marzo. La Deputazione doveva essere formata da tre membri, per un periodo continuo di tre anni *onde non distraersi da così serie ed importanti applicazioni*.

rilancio produttivo.

Come per le richieste di concessione di “brevetto”, anche nel caso delle fabbriche privilegiate l’*iter* amministrativo prende avvio su precisa richiesta del titolare/i che “nella sua *supplica* elenca, con dovizia di particolari, le tipologie prodotte, il capitale impiegato, la consistenza della manodopera – distinta tra maschi e femmine, operante nell’opificio o fuori”²¹ la quantità annua del prodotto finito.

Ma a volte la privativa viene concessa ancor prima dell’inizio dell’attività, come nei non rari casi di stranieri attirati nei territori veneti proprio dalla speranza di una sovvenzione statale e di facilitazioni fiscali. Ma anche in questi casi si tratta per lo più di manufatti già prodotti all’estero, e dunque “nuovi” solo per il mercato veneziano, e molto raramente di vere e proprie innovazioni tecnologiche²².

Una volta accolta favorevolmente l’istanza, “i privilegi accordati - di solito per una durata variabile tra i 10 e i 25 anni ma facilmente rinnovabili - si configurano soprattutto in una lunga sequela di esenzioni dalle innumerevoli imposte daziarie che gravavano sui manufatti: esenzioni da *qualunque dazio, pedaggio et aggravio* sulle materie prime (su quantitativi prefissati o totalmente) comperate in territori stabiliti della Terraferma o anche all’estero, ... esenzione da ogni *dazio d’ingresso, uscita e transito per le città e luoghi sudditi* e così pure l’esenzione d’ingresso e d’uscita dalla Dominante per i prodotti finiti”²³. Per alcune manifatture già privilegiate del settore tessile viene accordato un ulteriore “premio di produzione”, pari ad una cifra, fissata in ducati, da corrispondersi per singola *pezza*²⁴.

Ad essere agevolati erano singoli artigiani, o un intero settore di produzione - come le cartiere nel 1768 - o una corporazione di mestiere, come i *linaioi* di Venezia nel 1774²⁵. E spesso erano concesse per rilanciare, o per sovvenzionare, attività proto-industriali già presenti, e caratteristiche, in un territorio, come per le ceramiche e le terraglie del Bassanese e del Vicentino, le telerie della Patria del Friuli, le *ferrareccie* del Bergamasco.

Ben lontano dal risolvere gli annosi problemi della produzione e del commercio, il sistema delle “fabbriche privilegiate” rivelò, in tempi abbastanza brevi, tutti i suoi lati negativi, malgrado le continue verifiche attuate dal potere centrale²⁶.

21 M. Dal Borgo, *Note sulle fabbriche tessili privilegiate*, op. cit., p. 74.

22 *Ibidem*, p. 74.

23 *Ibidem*, p. 73.

24 *Ibidem*, p. 73 e nota 24.

25 A. S. Ve, Compilazione delle Leggi, b. 322, nel 1774 l’arte ottenne l’esenzione ventennale da ogni dazio per l’*estrazione e condotta* a Venezia di una certa quantità annua di lini *nostrani* (nazionali) o *navigati* (esteri).

26 Relazioni sulle fabbriche privilegiate in A. S. Ve, Senato, Rettori, f. 314, 1764 *more veneto* (=1765), 9 febbraio, inserita nella minuta originale della deliberazione del 1765, 9 marzo; *Ibidem*, f. 337, 1774, 27 aprile, *scrittura* di Antonio Zulian, Savio alla mercanzia, inserita nella minuta originale della deliberazione del 1774, 10 settembre. Sul lanificio e sul setificio interessanti le accurate relazioni di Gabriele Marcello in A. S. Ve, Senato, Rettori, f. 320, inserite nelle minute originali delle deliberazioni del 1767 *more veneto* (=1768), 2 gennaio (lanificio) e 13 gennaio (setificio). Sempre per il setificio cfr. le relazioni di Francesco Morosini del 2 marzo 1769 e del 12 marzo 1771 in A. S. Ve, Inquisitorato alle Arti, b. 9.

In primis “il sistema dei benefici introdusse delle disparità di trattamento e un conseguente tracollo delle piccole imprese a conduzione familiare”²⁷: pensiamo in particolare alle telerie della Carnia (Friuli), in regime di totale monopolio della ditta Giacomo Linussio ed eredi di Tolmezzo²⁸. Negli ultimi anni della Repubblica, addirittura l’85% delle manufatti in lana della Terraferma erano prodotte esclusivamente da opifici privilegiati²⁹!

Le sovvenzioni statali, elargite “a fondo perduto”, spesso non si rivelarono sufficienti al sostentamento e alla stessa sopravvivenza di molte di queste fabbriche che rinunciarono spontaneamente, o decadde dal privilegio entro tempi brevi, come ampiamente documentato dalle accurate fonti a noi pervenute e conservate nell’archivio dei Savi alla Mercanzia, fonti che permettono, tra l’altro, un vero e proprio monitoraggio delle attività proto-industriali più diffuse nei vari rettorati della Stato da Terra della Serenissima³⁰.

A riprova della nostra affermazione basta citare il calcolo fatto dallo storico economico Caizzi, per il periodo 1781-87, in relazione al setificio della Dominante, dove, a fronte di 95.206 ducati ricavati dalle esportazioni, ben 80.411 ne erano stati concessi in sovvenzioni³¹.

Ed inoltre le sempre più frequenti esenzioni daziarie, concesse sia sulle materie prime che sui prodotti finiti, provocarono una significativa contrazione dei proventi dello Stato su tali tassazioni. Di questa problematica furono chiamati ad occuparsene non solo i Savi alla Mercanzia e l’Inquisitore alle Arti ma pure i Provveditori sopra dazi³², i Revisori e Regolatori delle Entrate pubbliche in Zecca³³ nonché i Consulori in Iure³⁴ che, nel 1776, grazie all’opera di Giovanni Battista Bilesimo, fornirono un’accurata dissertazione in materia di privilegi, feconda e preziosa base giuridica per la riformulazione un generale ed uniforme sistema di dazi, quale *necessario istromento alla felicità nazionale*³⁵, a cui si dedicò, tra il 1785-94, l’apposito organo istruttorio e consultivo dei Deputati alla regolazione delle Tariffe

27 M. Dal Borgo, *Note sulle fabbriche tessili privilegiate*, op. cit., p. 76.

28 Sulla ditta Linussio cfr. M. Dal Borgo, *Due marchi di fabbriche tessili privilegiate nella Repubblica di Venezia (XVIII secolo)*, in “Ateneo Veneto”, n. s., n. 24, 1986, pp. 151-61 e bibliografia ivi citata.

29 B. Caizzi, *Industria e commercio nella Repubblica di Venezia*, op. cit., pp. 10 e 32.

30 Sui Cinque Savi alla Mercanzia cfr. *Archivio di Stato di Venezia* in “Guida generale degli Archivi di Stato Italiani”, a c. di M. F. Tiepolo Roma, 1994, p. 980-82 e M. Borgherini Scarabellin, *Il Magistrato dei Cinque Savi alla Mercanzia dalla istituzione alla caduta della Repubblica. Studio storico su documenti d’archivio*, Venezia, 1925. Il materiale documentario relativo alle fabbriche privilegiate ha la seguente collocazione: buste 451-453, fabbriche privilegiate della Dominante e delle Terraferma, con indice coevo; busta 454, anni 1762-1796, relazioni dei Deputati alle fabbriche e lettere circa fabbriche privilegiate della Dominante e della Terraferma; busta 455, anni 1695-1792, *suppliche* presentate dai fabbricanti privilegiati; buste 456-457, anni 1763-1794, *terminazioni* (leggi) su fabbriche privilegiate; buste 458-459, anni 1726-1794, lettere dei rettori e altre cariche circa fabbriche privilegiate; buste 460-463, secoli XVII-XVIII, documentazione varia su fabbriche privilegiate.

31 B. Caizzi, *Industria e commercio nella Repubblica di Venezia*, op. cit., p. 125.

32 Cfr. *Archivio di Stato di Venezia* in “Guida generale degli Archivi di Stato Italiani”, a c. di M. F. Tiepolo, Roma, 1994, p. 946.

33 *Ibidem*, p. 949-50.

34 *Ibidem*, p. 916-18.

35 A. S. Ve, Cinque Savi alla Mercanzia, II Serie, b. 138.

Mercantili³⁶.

Dalle relazioni presentate in Senato tra il 1781 e il 1782, emerge un quadro generale piuttosto confuso, con la persistenza di un sistema daziario vecchio di secoli e, per alcuni territori, addirittura precedente alla conquista veneziana, e la reale incapacità di *fixare almeno verosimili calcoli*.

Nel 1782 si continua comunque a suggerire la continuazione, per almeno altri 5 anni, dell'elargizione di nuove esenzioni e di conferma delle già esistenti, per non creare palesi diversità di trattamento, nel contempo vigilando più severamente sull'introduzione di prodotti esteri proibiti, sul fenomeno diffusissimo del contrabbando, e sul reale *merito, convenienza e circostanze* dell'attività delle fabbriche privilegiate.

A "stimolare" l'ingegno e la volontà di tutte le classi sociali – *tutti i suoi patrizi, tutti i nobili dello Stato e qualunque altra persona sua suddita o per nascita o per incolato* – contribuisce l'appello lanciato da Andrea Tron, quale Inquisitore alle Arti, il 29 maggio 1784³⁷. Rifacendosi alle antiche tradizioni, il fervente nazionalista propone ai cittadini *a prender parte o interesse col nome e coi capitali propri, a seconda del genio loro e delle lor facultà, o nelle arti o nelle fabbriche o nella costruzione di bastimenti o nel piantar case di negozio in forestieri paesi o istituendo compagnie o impiegandosi in qualunque altra speculazione di commercio, o nell'animare ed assistere le scoperte o la coltivazione dei prodotti ed ogni altro gener d'industria*, promettendo, da parte del Senato, *per quanto lo permetteranno le circostanze, d'incoraggiare con adattate distinzioni quelli che si studieranno di proteggere e di coadiuvare qualche scoperta di nuove arti, di prodotti, e d'intraprese tendenti al bene o particolare o universal dello Stato*.

Ma neppure questo accorato appello dovette risvegliare gli animi ormai assopiti dei cittadini e nel dicembre 1794 un proclama dei Savi alla Mercanzia metterà implicitamente fine al sistema delle "fabbriche privilegiate", accordando *a tutte le materie prime sì nazionali che forestiere, come pure ai generi ed utensili inservienti alle fabbriche dello Stato, una circolazione libera per tutte le provincie della veneta Terra Ferma ed egualmente in quelle una libera circolazione ed uscita a tutte le Manifatture*³⁸. Accordando così a tutti i fabbricatori uguali *facilitazioni*, e ponendoli così *ad una eguale condizione tra loro*, lo Stato rinunciava

36 Cfr. *Archivio di Stato di Venezia* in "Guida generale degli Archivi di Stato Italiani", a c. di M. F. Tiepolo, Roma, 1994, p. 982. La Deputazione fu istituita il 3 settembre 1785, proprio per snellire l'intero sistema doganale e nel contempo abolire, o notevolmente contrarre, esenzioni e privilegi, di singoli o di comunità, e in seguito alle riflessioni presentate al Senato dalla "commissione" formata dall'Inquisitore alle Arti, dai Savi alla Mercanzia e dai Revisori e Regolatori delle Entrate Pubbliche sopra il progetto di gestione societaria delle dogane mercantili (cfr. A. S. Ve, Inquisitorato alle Arti, b. 6, Scritture 1781-90, 1783, 31 maggio; Senato, Rettori, f. 369, relazione del 1783, 2 giugno).

37 A. S. Ve, Stampe di magistrati veneti antichi, Arti, b. 127. Sulla figura di Andrea Tron cfr. G. Tabacco, *Andrea Tron e la crisi dell'aristocrazia senatoria a Venezia*, Udine, 1980; S. Perini, *Andrea Tron, Inquisitore alle Arti (1779-1784)*, in "Archivio Veneto", Serie V, n. CLVIII, a. 2002, pp. 65-95.

38 A. S. Ve, Stampe magistrati veneti antichi, Cinque Savi alla Mercanzia, b. 131, 1794, 10 dicembre, a stampa.

totalmente agli ormai scarsi introiti ricavati da esazioni fiscali e daziarie ma recuperava le somme elargite in sovvenzione ad opifici privilegiati e a corporazioni di mestiere protette³⁹.

Sulla reale prospettiva di rilanciare una positiva concorrenza interna, risollevando la qualità e la competitività dei prodotti veneti sui mercati esteri purtroppo non ci è dato sapere, ponendo fine la Serenissima alla sua storia millenaria nel maggio 1797.

39 La *terminazione* dei Savi alla Mercanzia fu approvata dal Senato il 20 dicembre (A. S. Ve, Senato, Terra, filza 3056, alla data). Alla stessa data il Senato approvò la “Tariffa generale” da applicarsi a Venezia e alla Terraferma elaborata dai Deputati alle Tariffe Mercantili in data 15 dicembre. In precedenza, il 4 dicembre, il Senato aveva approvato anche il “Piano generale daziario” circa l’ingresso e l’uscita delle merci e il loro transito discendente (da Venezia a Chioggia) e trasversale, da confine a confine (cfr. A. S. Ve, Senato, Terra, f. 3054, alla data).